

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 24/05/2019

FATTO

Il ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/05/2018, adiva questo Arbitro chiedendo: 1) accertarsi e dichiararsi il diritto ad ottenere da parte della resistente la trasmissione di copia del contratto di finanziamento sottoscritto nel 2011 ed estinto anticipatamente al 01.02.2014, come da conteggio estintivo in atti; 2) condannare l'intermediario al risarcimento del danno, nella misura di € 500,00.

L'intermediario, costituitosi, nel confermare la stipula del contratto nel 2011 e la sua anticipata estinzione nel mese di febbraio del 2014, si dichiarava disponibile a riconoscere al ricorrente la complessiva somma di € 336,00 a titolo di oneri recurring non maturati, eccependo la natura up front degli altri costi sostenuti.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio riguarda il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione afferente al contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del TUB.

La norma prevede: " Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

I Collegi ABF, sul punto, sono concordi nel ritenere “che la consegna della copia del contratto costituisce comunque un diritto del cliente, cui corrisponde un obbligo dell’intermediario, valutabile in termini di conformità a buona fede.” (ex multis, Collegio di Roma, Dec. 23803 del 13/11/2018).

A fronte della domanda, l’intermediario non produce copia del contratto (ma solamente copia del relativo conteggio estintivo), né riscontra puntualmente le richieste del ricorrente (non fa per nulla menzione della richiesta di documentazione bancaria né della domanda risarcitoria); si limita a dichiararsi disponibile a riconoscere la somma di € 336,00, a titolo di oneri recurring non maturati, benché tale domanda non sia stata avanzata dal ricorrente.

In ordine alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che il ricorrente - il quale assume di avere subito un rilevante pregiudizio – non produce in atti alcun documento atto a fornire la prova del danno asseritamente sopportato; non si evince, peraltro, come tale pregiudizio si ricolleggi alla quantificazione risarcitoria operata in ricorso.

Tanto premesso, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere copia del contratto richiesto.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a produrre la documentazione richiesta dal ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI